

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3899

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPOZZOLO, LUCIANO AGOSTINI, ARLOTTI, BOSSA, CAMPANA, CAPODICASA, CAPONE, DALLAI, D'INCECCO, FEDI, FIORIO, FRAGOMELI, LAVAGNO, MURA, MURER, PETRINI, GIORGIO PICCOLO, ROMANINI, ROSTELLATO, SCHIRÒ, TERROSI, ZOGGIA

Istituzione dei consorzi agricoli innovativi

Presentata il 14 giugno 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — La spinta all'innovazione è ormai un imperativo strategico in tutti i settori dell'economia. La ripresa del sistema economico, dopo anni di crisi, affonda le sue radici nella necessità di cambiare e di riformare. Puntare sull'innovazione diventa una priorità per i settori che ancora oggi sono fortemente caratterizzati da sistemi tradizionali, come quello agricolo. Lo sviluppo delle imprese agricole e delle zone rurali è stato oggetto di attenzione da parte del legislatore sia a livello nazionale che regionale con numerose novità, figlie di una diversa cultura maturata nel corso dell'ultimo lustro.

Sulla base di queste evidenze anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha promosso un piano di sviluppo da attuare nell'arco temporale che

va dal 2014 fino al 2020, in accordo con l'Agenda dell'Unione europea, con l'obiettivo di ottimizzare le opportunità provenienti da questo settore che in Italia rappresenta una risorsa importante per tutta l'economia nazionale. L'inadeguatezza del sistema produttivo ha portato a evidenziare alcune carenze diffuse a partire dalla frammentazione del sistema, dall'insufficienza di figure professionali per la consulenza e il trasferimento tecnologico e, infine, dall'offerta di innovazione tecnologica non sempre adatta alle diverse esigenze delle imprese. Anche nell'immaginario collettivo la figura dell'agricoltore è cambiata, modernizzandosi e adattandosi a un presente in continua evoluzione che oggi si confronta anche con i mercati internazionali.

L'Unione europea ci chiede una crescita economica e sociale intelligente basata sulla diffusione della conoscenza e della ricerca, così da aumentare il livello di competitività anche del settore agricolo.

Una crescita sostenibile per l'ambiente e una crescita solidale, in termini di coesione e inclusione sociale, in grado, come testimoniano gli ultimi dati, anche di far crescere l'occupazione.

Il raggiungimento di questi obiettivi è imprescindibile dalla capacità di innovazione, non solo tecnologica, ma anche organizzativa e istituzionale.

Tutto ciò agisce non solo sul miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, ma anche sulle modalità organizzative delle attività del settore agroalimentare con lo scopo di sviluppare un sistema a rete efficiente in grado di rendere fluida e immediata la circolazione di conoscenze tecniche. Oltretutto, la messa a punto di metodi e di strumenti costruiti sulla base della particolarità dell'agroalimentare italiano darà la possibilità di introdurre esperienze di successo provenienti da altri settori o da ambiti internazionali.

Per tali motivi, con la presente iniziativa, si propone l'istituzione di una forma innovativa di consorzio che, sfruttando le caratteristiche di questo soggetto giuridico, possa incentivare la formazione di reti di collaborazione tra le università e le imprese, con l'obiettivo di trasferire conoscenze in un processo bilaterale e biunivoco. Quindi, non solo dall'università all'impresa, come avviene tradizionalmente, ma anche dall'impresa all'università.

L'articolo 1 della presente proposta di legge introduce la definizione di consorzi agricoli innovativi: consorzi costituiti tra almeno tre imprese agricole e da almeno

un'università allo scopo di promuovere lo sviluppo rurale. Ne stabilisce le finalità, valorizzando il trasferimento di conoscenza tra le parti e promuovendo le attività produttive operanti secondo il principio della sostenibilità ambientale, economica e sociale.

L'articolo 2 individua i requisiti che devono essere soddisfatti al fine della costituzione del consorzio, disciplina i rapporti tra le parti (quote associative non superiori al 34 per cento), e stabilisce il ruolo dell'università in tale associazione rispettandone le finalità istituzionali.

Gli articoli 3 e 4 definiscono i benefici e gli incentivi che il consorzio reca agli associati nel caso di costituzione. La perdita di tali benefici è sottoposta alla decadenza dei requisiti individuati nell'articolo 2.

Nell'articolo 4, in particolare, è prevista la possibilità per gli studenti e per i docenti delle università consorziate di trascorrere periodi di *stage* all'interno dell'impresa agricola per favorire lo scambio reciproco tra le professionalità del settore.

L'articolo 5, oltre a disciplinare la diffusione di conoscenza tra università e impresa, individua le modalità di monitoraggio e di valutazione delle attività del consorzio e le relative comunicazioni al Ministero referente.

Infine, l'articolo 6 prevede che, per quanto non disciplinato dalla legge, si applichino gli articoli 2602 e seguenti del codice civile.

L'auspicio è che la proposta di legge possa essere presto presa in esame e approvata consolidando un processo di ammodernamento di un settore strategico per il futuro del nostro Paese e in particolare del Mezzogiorno.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione, definizione e attività dei consorzi agricoli innovativi).

1. La presente legge reca disposizioni per l'istituzione di consorzi agricoli innovativi. Si definiscono consorzi agricoli innovativi i consorzi costituiti da almeno tre imprese agricole e da almeno un'università allo scopo di promuovere lo sviluppo rurale.

2. L'attività dei consorzi agricoli innovativi, da svolgere nell'interesse delle imprese associate, riguarda:

a) la ricerca tecnologica e il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni, nonché la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico delle imprese associate. In particolare, i consorzi agricoli innovativi svolgono i seguenti compiti:

1) acquisizione, diffusione, applicazione di informazioni tecnologiche nonché promozione e sviluppo di progetti di ricerca e di servizi aziendali di natura tecnica;

2) elaborazione e realizzazione di progetti di ricerca per il risparmio e l'efficientamento energetici, per l'acquisizione e l'utilizzo di fonti energetiche alternative alle fossili nonché per la sostenibilità nei processi distributivi delle merci;

3) formazione e aggiornamento di figure professionali per la diffusione di informazioni tecnologiche e per la ricerca applicata;

b) la promozione dell'attività di vendita dei prodotti agricoli attraverso l'ideazione di campagne pubblicitarie innovative previo svolgimento di studi e di ricerche di mercato;

c) la partecipazione a gare e ad appalti nei mercati nazionali e in quelli esteri;

d) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

e) la prestazione di servizi di consulenza, sostituzione e assistenza nell'ambito della gestione delle aziende agricole;

f) il riconoscimento e la promozione di marchi di qualità nonché il coordinamento della produzione degli associati;

g) il monitoraggio del territorio e delle coltivazioni e la promozione del turismo rurale;

h) il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e l'introduzione di adeguate misure di prevenzione.

ART. 2.

(Requisiti).

1. La quota consortile sottoscritta da ciascun partecipante non può essere superiore al 34 per cento del capitale consortile. I consorzi agricoli innovativi non possono distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate; tale divieto deve risultare da un'espressa disposizione dello statuto.

2. Lo statuto dei consorzi agricoli innovativi è approvato contestualmente alla costituzione dei Consorzi stessi.

3. Le università possono partecipare ai consorzi agricoli applicativi o a società per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico a condizione che:

a) la loro partecipazione si limiti a un esclusivo apporto di carattere scientifico;

b) l'atto costitutivo le escluda da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili siano reinvestiti per finalità di carattere scientifico;

c) nella predisposizione dei programmi di ricerca sia assicurata la partecipazione paritaria dell'università;

d) ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi sociali sia versato alle università di appartenenza; i proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti alle università siano corrisposti secondo quanto stabilito dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; gli eventuali utili spettanti alle università siano da queste destinati a fini di ricerca;

e) la partecipazione dell'università sia deliberata dal consiglio di amministrazione del consorzio agricolo innovativo, udito il collegio dei revisori dei conti.

ART. 3.

(Benefici).

1. I consorzi agricoli innovativi sono ammessi ai benefici di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240, e alla legge 25 luglio 1956, n. 860, anche in deroga alle limitazioni agli scopi sociali di cui all'articolo 3, secondo comma, della citata legge n. 860 del 1956.

2. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 2 determina la revoca dei benefici previsti dal comma 1 del presente articolo.

3. La revoca dei benefici è disposta dalle amministrazioni o dagli istituti di credito che hanno disposto la concessione dei benefici stessi, previa assegnazione ai consorzi agricoli innovativi di un termine di sei mesi per uniformarsi ai requisiti di cui all'articolo 2. La revoca è altresì disposta nel caso in cui recedano dal consorzio agricolo innovativo imprese consorziate rappresentanti più del 50 per cento del fondo consortile, salvo che, entro novanta giorni, tali imprese non siano state sostituite da altre, in possesso dei requisiti prescritti, il cui apporto consenta la ricostituzione del fondo consortile nella misura minima del 51 per cento.

ART. 4.

(Incentivi).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, un regolamento che stabilisce le modalità per l'attribuzione di crediti formativi agli studenti che durante il percorso di studi effettuino tirocini curriculari presso i consorzi agricoli innovativi.

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede, altresì, anche per i docenti universitari la possibilità di effettuare periodi di tirocinio presso il consorzio agricolo innovativo, al fine di contribuire al trasferimento di conoscenza e allo scambio reciproco tra il mondo dell'impresa e il mondo della ricerca.

ART. 5.

(Diffusione, conoscenza e ricerca).

1. Ogni consorzio agricolo innovativo deve presentare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una relazione semestrale sulle attività e sullo stato di avanzamento dei progetti previsti dallo stesso consorzio.

2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere una relazione, riferita all'anno precedente, sui consorzi agricoli innovativi costituiti, sulla loro attività e sui risultati ottenuti.

ART. 6.

(Disposizioni applicabili).

1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano gli articoli 2602 e seguenti del codice civile.

